

CONSOLIDATO/ Le indicazioni contenute nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate

Opzione tra consorelle subito

I modelli devono essere presentati entro il 31 marzo

DI ANTONIO MASTROBERTI

Consolidato, opzione tra consorelle già per il 2015. Ed entro il 31 marzo 2016 designazione e opzione. Sono le indicazioni contenute nel provvedimento diffuso il 6 novembre 2015 dall'Agenzia delle entrate (*ItaliaOggi* del 7/11/2015), che regola anche i riflessi della designazione per il periodo d'imposta 2015, partendo dalla premessa che la nuova chance di fruizione del consolidato valga sempre anche per tale periodo d'imposta, e non solo in ipotesi particolari. Si aprono le porte del consolidato, in base al comma terzo, art. 6, del dlgs n. 147/2015 (in materia di decorrenza), anche nei casi di consorelle domestiche in relazione alle quali in Italia non era ancora applicato alcun consolidato, poiché controllate da una società Ue o See (Spazio economico europeo). Sarebbe infatti incoerente consentire l'accesso al regime di nuove consorelle controllate dalla società estera per i soli casi di consolidati già esistenti. A regime (dal 2016) la designazione avviene in un arco temporale abbastanza ampio, ossia dall'inizio del periodo d'imposta al termine previsto

per l'opzione, e quindi, generalmente, dal 1° al 30 settembre del primo anno del triennio di opzione. Lo schema vuole, nei casi in esame, prima la designazione, a cura della società estera, e poi la concreta opzione, che spetta alla designata. Una certa importanza assume, peraltro, l'obbligo di dare notizia alla controllata, da parte della controllante estera, dell'avvenuta designazione, e la strada preferibile sembra quella che passa per una soluzione in grado di attestare la comunicazione (raccomandata, Pec).

Per il 2015 viene previsto che se la dichiarazione del periodo d'imposta precedente va presentata con scadenza entro il 31 marzo 2016, l'opzione deve essere esercitata utilizzando l'apposito modello (e il software) disponibile nel sito delle Entrate. In questi casi, pertanto, sia la designazione che l'opzione, e dunque entrambi i modelli, devono essere presentati entro il 31 marzo 2016, con effetti per il triennio 2015-2017, sempre con la medesima cadenza, ossia prima si concretizza la desi-

gnazione e dopo la designata dà corpo, sempre per via telematica, all'opzione di ingresso nel consolidato a matrice estera. In questi casi, quindi, l'opzione non trova spazio in dichiarazione e, anche se il modello disponibile non prevede la possibilità di indicare i dati della designata (versione del 15 maggio 2014), è chiaro che questi ultimi troveranno cittadinanza nella sezione riservata alla consolidante. E' possibile anche mettere a fattore comune la vecchia struttura del consolidato con il nuovo schema basato sulla designazione di un soggetto residente. Il punto 7.1 del provvedimento prevede il caso di un'opzione già in essere, in cui la consolidante sia designata, per il 2015, a esercitare l'opzione a matrice estera, affermando il principio per il quale in questo caso per il consolidato preesistente non si producono gli effetti interrutivi di cui all'art. 124 del Tuir. In attesa dei chiarimenti ministeriali sembra che si sia messa in conto la coabitazione dei due ambiti del consolidato, con a fattore comune la posizio-

ne della consolidante/designata, e con qualche necessaria distinzione, peraltro, in relazione al trattamento delle perdite in caso di successiva interruzione del consolidato. Il consolidato, basato su diverse opzioni, rimane unico per quanto concerne gli effetti in corso d'anno e quindi la compensazione intersoggettiva dei redditi e delle perdite, che assorbirà anche la posizione della controllata sinora esclusa dal recinto di gruppo. Per quest'ultima rimane comunque necessario esercitare l'opzione, da parte della designata entro il 31 marzo 2016 (cfr. punto 7.4 del provvedimento in materia di versamenti e acconti). Non sembra praticabile la possibilità di cambiare la struttura del consolidato, designando la consolidante e mutando la natura dell'opzione in consolidato a matrice estera nei casi di controllo a catena della società estera. Se i soggetti rimangono sempre gli stessi, come ad esempio nel caso di una opzione tra A, consolidante e B, controllata, con C società estera Ue che controlla entrambe, il passaggio dal

consolidato a base domestica a quello di matrice estera non sembra avere molto senso. Nel caso invece in cui a tale situazione, con consolidato tra A e B in corso per il 2015, si aggiunge la posizione di altra società, controllata direttamente dalla società estera (che controlla le

In alcuni casi l'opzione non trova cittadinanza nella dichiarazione

prime due società) potrebbe profilarsi, previa designazione e opzione, uno schema in cui siamo in presenza di due ben distinte opzioni biunivoche (di cui una a matrice estera), ciascuna con una

sua durata parametrata all'anzianità di opzione (cfr. decreto attuativo e circ. 53/E del 2004), ma con una disciplina che non è sempre sovrapponibile, se si pensa all'eventuale riattribuzione delle perdite in caso di interruzione. Nel caso del consolidato a matrice estera tali perdite sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte e, secondo quanto previsto dal punto 2.7 del provvedimento, se non è stato scelto il criterio all'atto dell'opzione, sono attribuite proporzionalmente a queste ultime.

Modulistica e software sono quelli disponibili sul sito dell'Agenzia

Accordo tra sindacati e Mineconomia su 42 mln

Fondo produttività per 500 dirigenti

DI CRISTINA BARTELLI

Arriva un fondo di produttività per circa 500 dirigenti del ministero dell'economia. L'accordo è stato siglato il 22 ottobre tra il ministero dell'economia e i rappresentanti sindacali dei dirigenti del Mef.

La dote in arrivo è di circa 42 milioni di euro. Per ottenere il premio che ammonta a un bonus di circa 80 mila euro lordi l'anno i dirigenti dovranno raggiungere l'80% dell'obiettivo assegnato, nel caso in cui il dirigente, invece, tagli il traguardo del 60% del risultato avrà diritto ai 3/4 degli 80 mila euro.

L'accordo arriva dopo che, nelle settimane scorse, c'erano state delle agitazioni da parte dei dipendenti degli uffici del Mef proprio in prossimità della preparazione della legge di Stabilità 2016 proprio per la riduzione dei fondi legati ai premi di risultato.

Le voci si articolano in retribuzione di posizione e in retribuzione di risultato.

Per le retribuzioni di posizione l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento di parte fissa e di parte

variabile corrisponde a 29.820.027,30. Nel caso della retribuzione di risultato, si dovrà aspettare, per l'erogazione, la conclusione del processo di valutazione. L'ammontare delle risorse destinate alla retribuzione di risultato è pari a 12.067.962,22 euro. La quota di spettanza è determinata sulla base del livello di conseguimento degli obiettivi assegnati nell'anno di riferimento secondo alcuni parametri fissati nell'accordo.

Le somme che riguardano gli anni dal 2014 in avanti, saranno versate nei capitoli di competenza entro il 31 dicembre di ciascun anno e saranno versate entro il mese di aprile dell'anno successivo. Entro il 30 giugno dell'anno successivo e riferite all'annualità precedente, il compenso viene corrisposto entro il successivo mese di novembre.

Per gli anni successivi al 2015 si legge che la retribuzione di risultato potrà essere erogata, salvo conguaglio successivo, in ragione del 20% del valore annuo della retribuzione di posizione in godimento secondo i parametri del contratto collettivo nazionale.



Al G20 la strategia anti-evasione internazionale

Week end decisivo per il progetto Beps

DI TANCREDI CERNE

Multinazionali nel mirino del G20. Dopo aver ottenuto il semaforo verde da parte dei ministri delle Finanze riuniti a Lima il 9 ottobre scorso, il progetto Beps (Base erosion and profit shifting) approderà domani sul tavolo negoziale dei capi di Stato e di governo che si incontreranno ad Antalya, in Turchia, per decretare la fine dell'evasione internazionale. Un pesante fardello per le economie di mezzo mondo, capace di sottrarre alle casse degli Stati una cifra compresa tra i 100 e i 240 miliardi di dollari l'anno pari al 4-10 per cento del gettito totale dai redditi di impresa. Di qui, la necessità di mettere la parola fine a una pratica diventata troppo onerosa da sostenere. Soprattutto in tempi di crisi: mentre i governi si danno a limare le politiche di bilancio per far fronte all'esplosione dei costi e alla penuria di risorse i giganti globali sottraggono un enorme gettito potenziale determinando una situazione non più sostenibile. Il piano Ocse, già approvato a livello di G20 delle Finanze, prevede dunque di chiudere una serie di lacune normative nelle regole internazionali e nazionali che le grandi società,

presenti in più Paesi, sfruttano per far sparire i loro utili o per pagare al fisco cifre esigue limitatamente ai Paesi dove svolgono scarse attività. L'impatto risulta anche più grave nei Paesi in via di sviluppo, data la loro dipendenza da questa fonte di gettito. Per questa ragione, il progetto definito dall'Ocse attraverso l'individuazione di 15 linee di azione (dal contrasto ai trasferimenti finanziari fittizi, alle indebite deduzioni di interessi e alle filiali fantasma, fino ad arrivare a un sistema di monitoraggio dei risultati) va ben oltre i 20 paesi che lo hanno richiesto, andando a coinvolgere circa 90 giurisdizioni in tutto il mondo che dopo la firma di domenica saranno chiamati a ratificarlo nel corso del 2016. Nello specifico, l'iniziativa per il contrasto all'evasione internazionale messo a punto dall'istituzione di Parigi poggia su tre pilastri: introdurre coerenza tra i sistemi fiscali nazionali in merito alle attività transfrontaliere; rafforzare in maniera sostanziale gli standard internazionali e assicurare il principio che la tassazione avvenga nell'area dove è stata svolta l'attività, o creato valore economico; migliorare la trasparenza, assieme alla certezza del diritto a favore di Stati e imprese.